

N. 30 reg. delibere

SEDUTA DEL 30/12/2022



COMUNE DI LIMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, del D.lgs. n. 175/2016 – Ricognizione partecipazioni detenute al 31/12/2021.

L'anno **duemilaventidue** il giorno trenta del mese di **dicembre** alle ore **10,00** e seguenti, presso l'aula consiliare "Vincenzo Paolo Saglimbeni" sita nel Palazzo Municipale, si è svolta in modalità mista (a distanza ed in presenza) mediante l'utilizzo della piattaforma Jitsi Meet, ai sensi dell'art. 4 bis del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, da ultimo modificato con Delibera di C.C. n. 06 del 15/06/2022, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	
Ragusa Antonino		SI (in sede)	
Ardizzone Andrea Michael		SI (da remoto)	
Bartolotta Antonino Leonardo		SI (in sede)	
Intellisano Filippo		SI (in sede)	
La Rocca Giuliana		NO	
Lo Turco Franco		SI (da remoto)	
Noto Domenica Rita		SI (da remoto)	
Noto Elisabetta		SI (da remoto)	
Saglimbeni Filippa Stefania		SI (da remoto)	
Tamà Serena Maria		SI (in sede)	
Assegnati n. 10	In Carica n. 10	Assenti n. 1	Presenti n. 9

Ritenuto legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1996, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Ragusa Antonino** nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario a scavalco **Dott.ssa Silvia Muscolino**

Sono presenti il Sindaco **Dott. Filippo Ricciardi** e l'Assessore **Saglimbeni Domenico** da remoto.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno, dando lettura della proposta avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021*".

Il Presidente dà atto della presenza del parere favorevole del Revisore dei Conti e, non essendovi interventi da parte dei consiglieri presenti, pone in votazione la superiore proposta.

Consiglieri presenti: 9 – Assenti: 1 (La Rocca)

Voti favorevoli: 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta agli atti del C.C.;

Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021*", nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata votazione espressa come sopra,

Voti favorevoli: 9

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LIMINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco: Dott. Filippo Ricciardi

Responsabile del Servizio: Arch. Domenico Costa

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, del D.lgs. n. 175/2016 – Ricognizione partecipazioni detenute al 31.12.2021.

CONSIDERATO:

Quanto disposto dal D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "*Decreto correttivo*");

VISTO:

Che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO:

Che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del*

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato:

Che il Comune di Limina con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Tenuto Conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì:

che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto Conto:

che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Limina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Viste:

le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate:

pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto Conto:

del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato:

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1, T.U.S.P.;

Tenuto Conto:

che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Ritenuto:

che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

Rilevato:

che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base dei criteri stabiliti dall'art. 2437-ter. C.2 codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 - quater. Cod. civ.;

Accertato:

che alla data del 31/12/2021, il Comune di Limina deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

ATI Messina nella misura dello 0,14% che è subentrata nelle funzioni all'ATO-ME 3 di Messina in liquidazione
Società ATO-ME4 - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,18%;
Distretto Taormina Etna scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11%;
Sviluppo Taormina Etna srl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,22%;
Società GAL Peloritani - Terre dei miti e della Bellezza" scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,01%;
Società Peloritani Spa - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,01%;
SRR Messina Area Metropolitana - quota di partecipazione detenuta: 0,19%;
ASMEL Consortile Soc. Cons. a.r.l.- nella misura dello 0,030%

Vista:

la nota prot.4661 del 21.11.2022 di richiesta alle società partecipate dei dati necessari per la razionalizzazione periodica

Viste le note trasmesse dalle seguenti società:

- GAL "Peioritani - Terre dei miti e della Bellezza" scarl - prot. 4985 DEL 14/12/2022;
- Società ASMEL - prot. 4479 del 11/11/2022;
- SRR Messina Area Metropolitana - prot. 4815 del 02/12/2022

Considerato che:

la **SOCIETÀ ATO-ME4** è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;

la **SOCIETÀ SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL** è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;

la **PELORITANI SPA** è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;

il **DISTRETTO TAORMINA ETNA SCARL** è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;

la Società Ato-Me3 S.P.A. - Servizio Idrico Integrato è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso ed è subentrata a questa nelle funzioni l'**ATI Messina**;

Richiamata:

la relazione tecnica allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017 dando atto che non sono intervenute modificazioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure di razionalizzazione;

Atteso:

che nella relazione in oggetto vengono confermate soltanto le partecipazioni in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Visto:

che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) decreto legislativo n. 267/2000;

Accertato:

che sulla proposta occorre acquisire parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), n.3) decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la delibera di consiglio Comunale n.56 del 31/12/2021 di revisione partecipazioni al 31.12.2020;

Visto il D.L.gs n. 175/2016;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'OO.RR.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) APPROVARE tutto quanto rappresentato in premessa che fa parte integrante del presente deliberato.
- 2) APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Limina alla data del 31 dicembre 2021, dando atto che non sono intervenute modificazioni rispetto all'assetto delle partecipazioni di cui alla revisione straordinaria approvata con delibera di C.C. 36 del 29.09.2017 comprensiva dei relativi prospetti alla stessa allegati, conformi ai modelli messi a disposizione della Corte dei Conti con propria deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR che qui si intendono richiamati, dando atto che dall'anno 2018 il Comune ha detenuto anche partecipazioni ad ASMEL Consortile Soc. Cons. ari. nella misura dello 0,030% e ATI Messina nella misura dello 0,14% che è subentrata nelle funzioni all'ATO 3 di Messina in liquidazione.
- 3) PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.
- 4) TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- 5) DI NON RILEVARE, dalla suddetta ricognizione ordinaria, la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del D. Lvo 175/2016.
- 6) COMUNICARE l'esito della presente ricognizione al MEF attraverso l'apposito portale, nonché alla sezione della Corte dei conti competente per territorio.
- 7) PUBBLICARE la deliberazione sul sito internet comunale, sezione "amministrazione trasparente sotto-sezione di 1° livello "Enti Controllati" sotto-sezione di 2° livello "società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013, modificato dal decreto legislativo n.97/2016.
- 8) PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

9) DICHIARARE, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 44/91,
la deliberazione di adozione della presente proposta immediatamente esecutiva.

IL PROPONENTE
Il Sindaco
dott. Filippo Ricciardi



PIANO OPERATIVO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Il piano è corredato dalla relazione tecnica.

1. Premessa.

La legge di Stabilità 2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge n. 190 del 23/12/2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici l’obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l’obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate.

In particolare, l’articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 (art. 3 commi da 27 a 292), che consente di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci.

Entrando nel merito della disciplina del piano di razionalizzazione prevista dalla L. Stabilità 2015, vi sono dettate specifiche disposizioni in relazione a diversi aspetti quali: competenza all’adozione del piano, criteri ispiratori del piano e quindi dell’azione di razionalizzazione, contenuti di massima del piano, termini per la sua adozione ed adempimenti connessi.

2. Quadro normativo attuale.

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

a) D.Lgs. 175/2016, Art. 20. Revisione ordinaria delle partecipazioni:

L’art. 20 D. Lgs, 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 100/2017) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette (titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi) o indirette (per il tramite di società od organismi in controllo pubblico, anche congiunto). Dalla

ricognizione deriva la necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione (anche mediante messa in liquidazione o cessione) quando si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ^[1];
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro [ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20 c. 2 lett. d) il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 - art 26 c. 12 quinquies];
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 ^[1].

Gli atti di ricognizione ed eventuale razionalizzazione sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e trasmessi telematicamente alla struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

b) Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

¹Art 4 c. 2 TUSP:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- E' inoltre ammessa la partecipazione in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni (tramite conferimento); gruppi di azione locale; società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi e l'organizzazione di eventi fieristici; la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane; la produzione di energia da fonti rinnovabili; società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari (o comunque con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca); partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile; società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

c) Le precedenti ricognizioni ex D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

L'art. 24 TUSP aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, detenute alla data del 30/09/2017, per la loro razionalizzazione.

Detta ricognizione straordinaria ha costituito la base per le successive revisioni periodiche delle partecipazioni ex art. 20.

In essa le Amministrazioni, individuate le partecipazioni che non era possibile mantenere alla luce dei criteri dettati dalla legge e surriferiti, ne disponevano la dismissione che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena dell'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione *ex lege* (art. 24 c. 5).

Con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche – una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30/09/2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Il Comune di I imina ha approvato la

ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie con delibera di C.C. n. C.C. 36 del 29.09.2017.

3. Criteri per la razionalizzazione.

L'art.20, del D.Lgs. 11.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016.

4. Finalità istituzionali ed attuazione

Il D. Lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga alle condizioni poste dal comma 1 del richiamato articolo 4, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

Permane il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Partecipazioni societarie.

Il Comune di Limina partecipa al capitale delle seguenti società, sulla base del D.Lgs. 175/16:

ATI Messina nella misura dello 0,14% che è subentrata nelle funzioni all'ATO-ME 3 di Messina in liquidazione
Società AT0-ME4 - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,18%;
Distretto Taormina Etna scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11%;
Sviluppo Taormina Etna srl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,22%;
Società GAL Peloritani – Terre dei miti e della Bellezza” scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,01%;
Società Peloritani Spa - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,01%;
SRR Messina Area Metropolitana - quota di partecipazione detenuta: 0,19%;
ASMEL Consortile Soc. Cons. a.r.l.- nella misura dello 0,030%

Con il presente piano di razionalizzazione si prevede, per i motivi che saranno illustrati nella relazione tecnica di seguito riportata, di mantenere le partecipazioni, per le quali non sono in corso procedure di liquidazione, in quanto derivanti da obblighi di legge o comunque indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

6. Piano operativo di razionalizzazione.

1) Società ATI Messina.

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, che si occupa di gestione idrica integrata, efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle Direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. In particolare, la società ha lo scopo di assicurare la gestione integrata dei servizi strumentali dell'attività del Comune di Limina, nonché in favore dei Comuni soci costituenti "*Ambito Ottimale Territoriale*".

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: l'adesione alla suddetta società è prevista direttamente dalla normativa nazionale e regionale quale obbligo di legge.

Con Deliberazione della Giunta Municipale di Limina n. 211 del 11 dicembre 2020 si è preso atto della Delibera Commissario ad acta dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina N. 6 del 30/11/2020 relativa al Riconoscimento della gestione autonoma comunale.

In merito alla Società ATO ME 3 s.p.a.:

La Ato Me 3 S.p.A. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, che si occupa di gestione del servizio idrico integrato a livello provinciale secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di servizio idrico. L'attività del Comune di Limina in merito al servizio idrico viene realizzata "*in house*" dallo stesso Ente e non si avvale dei servizi della Società ATO ME 3 s.p.a. nell'"*Ambito Territoriale Ottimale*".

In particolare, la società ha lo scopo di assicurare la gestione integrata dei servizi strumentali all'attività, nonché in favore dei Comuni soci costituenti

La Ato Me 3 S.p.A. è una società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii..

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

2) Società ATO ME 4 s.p.a.

La Ato Me 4 S.p.A. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, che si occupa di gestione integrata ed unitaria dei rifiuti secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. In particolare, il Comune di Limina mantiene lo status di "*socio non servito*" essendo la gestione comunale "*in house*" del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

La Ato Me 4 S.p.A. è una società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii..

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.
Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

3) Distretto Taormina Etna scarl.

Società consortile a responsabilità limitata.

Ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali, utilizzando all'uopo anche le risorse del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché quelle del Ministero dello sviluppo economico.

La società è riconducibile alle Categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Misura di razionalizzazione: nessuna. L'amministrazione intende mantenere le partecipazioni, trattandosi di società con scopi consortili senza alcuna finalità speculativa che si propongono di promuovere, realizzare ed assicurare lo sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale dell'ambito locale.

4) Sviluppo Taormina Etna S.r.l.

È una società finalizzata alla valorizzazione del territorio ed ha per oggetto il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area, secondo la delibera CIPE del 21 marzo 1997.

La società è riconducibile alle categorie di cui all'articolo 26, comma 7 del D.Lgs. 175/2016.

È inattiva in quanto è stata posta in liquidazione.

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna, trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

5) Società GAL Peloritani scarl "Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l."

Società mista a partecipazione pubblica e privata che ha per oggetto la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (GAL) ai sensi del bando di selezione dei GAL e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e pubblicato nella GURS n. 25 del 29/05/2009 e rettificato nella GURS n. 66 del 17/07/2009.

Il progetto operativo, dal titolo "*Le Valli dei Miti e della Bellezza*", si propone di valorizzare e migliorare la fruibilità del patrimonio rurale del territorio del GAL Peloritani (dalle aree protette, ai borghi rurali, dalle produzioni tipiche agroalimentari, all'artigianato tradizionale, dagli antichi mestieri, agli operatori del settore agricolo\aziende ecc.) in un'ottica di promozione turistica di prodotti e servizi.

La società è riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 175/2016 articolo 4, comma 6.

Misura di razionalizzazione: nessuna. L'adesione alla suddetta società ha previsto un impegno per far fronte ad una serie di attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché di specifici finanziamenti a favore del territorio.

Le spese di gestione del GAL sono infine finanziate dal PSR Sicilia a valere sul decreto di finanziamento del PSL Peloritani.

6) Peloritani Spa.

Società a partecipazione pubblica che ha per oggetto la prestazione di servizi di supporto ed assistenza tecnica a favore dei Comuni, in forma singola e associata, per l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali da attuare svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati.

È inattiva in quanto è stata posta in liquidazione.

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

7) SRR Messina Area Metropolitana

La società consortile denominata "*Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana, Società consortile per azioni*", esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2010, nell'ambito Territoriale Ottimale n. 11 – Messina- individuato con Decreto del presidente della Regione Siciliana del 4 luglio 2012, n. 531.

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

8) Società ASMEL Consortile Soc. Cons. a. r.l.

L'ASMEL Società Consortile a r.l. è una centrale di committenza ausiliaria necessaria per la gestione di appalto superiore alle soglie fissata dal D. Lgs. n. 50/2016 per le quali è necessario affidarsi a centrale uniche di committenza non potendo essere gestite direttamente dall'Ente.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D. Lgs. 175/2016: l'adesione alla suddetta società è prevista direttamente dalla normativa nazionale e regionale quale obbligo di legge.

RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

SOCIETÀ N. 1

Denominazione: **Assemblea Territoriale Idrica di Messina.**

Con Deliberazione della Giunta Municipale di Limina n. 211 del 11 dicembre 2020 si è preso atto della Delibera Commissario ad acta dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina N. 6 del 30/11/2020 relativa al Riconoscimento della gestione autonoma comunale.

Tipo di società: Personalità giuridica di diritto pubblico – C.F. 97126260831

Data costituzione: 28 aprile 2017 – Inizio attività 01/01/2018

% quote azionarie del Comune: 0,14%

Oggetto sociale: Gestione Servizio idrico integrato – Settore ATECO 841110 (100%)

La società svolge servizi di committenza -art. 4, comma 2, lett. e)

Amministratori: 3 - Numero dipendenti: 13

La Società negli ultimi esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

APPROVATO BILANCIO 2019

Società di provenienza: Denominazione: **Società ATO ME 3 - Servizio Idrico Integrato**

L'attività del Comune di Limina in merito al servizio idrico viene realizzata "in house" dallo stesso Ente e non si avvale dei servizi della Società ATO ME 3 s.p.a. nell'"Ambito Territoriale Ottimale"

Tipo di società: Società per azioni

Data costituzione: 2006

% quote azionarie del Comune 0%

Oggetto sociale: gestione integrata del servizio idrico.

Procedura in corso: liquidazione.

Non sono stati comunicati all'ente ulteriori dati aggiornati al 2019.

SOCIETÀ ' N. 2

Denominazione: **Società ATO ME 4 s.p.a. – Società in Liquidazione**

Il Comune di Limina mantiene lo status di "socio non servito" essendo la gestione comunale "in house" del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

Tipo di società: Società per azioni

Data costituzione: 2002 (atto costitutivo del 31 dicembre 2002)

Data inizio procedura di liquidazione volontaria: 2011

% quote azionarie del Comune: 1,18 %

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero materiali. (Attività: 38.11.00)

Pertanto la Società si qualifica come società a capitale interamente pubblico.

Amministratori: 3

Dipendenti: 99 al 31/12/2018

La Società, con nota ATOME4 prot. 3093 del 22/12/2021 acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/12/2021, ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario

Risultato d'esercizio		
//	Anno 2018	
//	Debiti (valore totale)	€ 27.300.234,00
	Totale passivo	€ 31.842.010,00

Partecipazioni indirette: 0

Procedura in corso: scioglimento o liquidazione volontaria.

Non sono stati comunicati all'ente ulteriori dati aggiornati al 2019.

SOCIETÀ N. 3

Denominazione: **Distretto Taormina Etna scarl.**

Tipo di società: Società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2006

% quote azionarie del Comune 0,11%

Oggetto sociale: attività di concessione e di altri intermediari di servizi pubblici; organizzazione di convegni e fiere.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di accordo tra PP.AA.; servizi di committenza; gestione di fondi europei UE.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 5

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
€ 5.276,00	€ 8.225,00	€ 4.628,00

Partecipazioni indirette: 2

Misura di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Non sono stati comunicati all'Ente ulteriori dati aggiornati al 2019.

SOCIETÀ N. 4

Denominazione: **Sviluppo Taormina Etna S.r.l.**

Tipo di società: Società a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2007

% quote azionarie del Comune 0,22%

Oggetto sociale: attività di consulenza gestionale.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: coordinamento ed attuazione dei patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE del 21 marzo 1997 (art. 26, comma 7 del D.lgs. 175/2016).

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
€. 5.276,00	€. 8.225,00	€. 4.628,00

Partecipazioni indirette: 4

Misura di razionalizzazione ai sensi del D. Lgs. 175/2016: nessuna, trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

Non sono stati comunicati all'Ente ulteriori dati aggiornati al 2019.

SOCIETÀ N. 5

Denominazione: **GAL Peloritani "Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l."**

Tipo di società: Società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 01/11/2009

% quote azionarie del Comune 1,01%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 7

La Società, con nota prot. 5404 del 21/12/2021, ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario

Risultato d'esercizio		
Anno 2019 Bilancio approvato		
	Debiti nei confronti della partecipata	€. 1.438,59
	Debiti (valore totale)	€. 159.372
	Totale passivo	€. 491.033

Partecipazioni indirette: 0

Misura di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 175/2016 e articolo 4, comma 6.

Non sono stati comunicati all'ente ulteriori dati aggiornati al 2019.

SOCIETÀ N. 6

Denominazione: **Peloritani Spa.**

Tipo di società: Società per azioni.

Data costituzione: 01/11/2009

% quote azionarie del Comune 10,11%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore

La Società nell'ultimo esercizio ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
perdita	perdita	perdita

Partecipazioni indirette: 0

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

Non sono stati comunicati all'ente ulteriori dati aggiornati al 2019.

SOCIETÀ N. 7

Denominazione: **SRR Messina Area Metropolitana**

Il Comune di Limina continua a mantenere con la Società Consortile "S.R.R. Messina Area Metropolitana" la stessa tipologia di rapporti avuti precedentemente con la "Società A.T.O. ME 4 in Liquidazione" quale quella di "Socio non Servito".

Tipo di società: Società consortile per azioni

Data costituzione: 2013

% quote azionarie del Comune 0,19%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti (codice ATECO E38.1).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione pubblica.

Amministratori: 5

La Società negli ultimi esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio	
Anno 2016 Bilancio approvato	Anno 2017 Bilancio approvato
pareggio	pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

Non sono stati comunicati all'ente ulteriori dati aggiornati al 2019.

SOCIETÀ N. 8

Denominazione: **ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.**

Tipo di società: Società consortile per azioni

Data costituzione: 2013

% quote azionarie del Comune: 0,033%

Sottoscrizione quota societaria di ASMEL Consortile s.c. ar.l. per l'Annualità 2021 di € 180,75, determinata dal numero di abitanti pari ad 723 (come da dati ISTAT al 31/12/2020) moltiplicato per Euro 0,25 (Determinazione Area Tecnica n. 77 del 27/05/2021).

Oggetto sociale: Centrale di committenza – Settore ATECO 82.99.99 (100%)

La società svolge servizi di committenza - art. 4, comma 2, lett. e)

Amministratori: 3 - Numero dipendenti: 13

La Società negli ultimi esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio	
Anno 2019 Bilancio approvato	Anno 2018 Bilancio approvato
800.467,00	402.740,00
Risultato d'esercizio	
Anno 2017 Bilancio approvato	Anno 2016 Bilancio approvato
212.657,00	310.371,00

Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di centrale di committenza necessaria per obbligo di legge per l'espletamento delle gare sopra soglia.



Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria
Rag. Antonino Curcurito

Comune di Limina

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale n.28 del 25.12.2022

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Dicembre si è riunito il Revisore Unico dei Conti del Comune di Limina, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 17.12.2021, nella persona del Dott. Ginevra Fabio Michele, per esprimere il parere sul seguente argomento:

- Parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 21.12.2022 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.175/2016 – Ricognizione partecipazioni detenute al 31.12.2021".

L'Organo di revisione ha ricevuto, in data 22 dicembre 2022 a mezzo pec, la proposta al Consiglio Comunale di deliberazione avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.175/2016 – Ricognizione partecipazioni detenute al 31.12.2021".

Il Revisore Unico dei Conti ha esaminato la documentazione trasmessagli dal Responsabile dell'Area Amministrativa Economico/Finanziaria dell'Ente, per esprimere il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Limina.

In particolare, è stata presa in esame la seguente documentazione:

1. Proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2021;
2. Le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche i cui dati sono relativi al 31/12/2021 (art.17, commi 3 e 4, D.L. n.90/2014).

Visti

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

- l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017 la prima volta, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;

- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";

- l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Vista

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 31.12.2021 che ha approvato la Revisione ordinaria delle società partecipate al 31.12.2020;

Considerato che

- che nella relazione tecnica allegata sub A) sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata redatte dall'Ente sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi

Caltanissetta, 25 dicembre 2022

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Ginevra Fabio Michele

firmato digitalmente



FABIO
MICHELE
GINEVRA
25.12.2022
19:04:13
GMT+00:00

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'AREA:

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, recepito dall'art. 1 della Legge Regionale 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale 23/12/2000 n. 30, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata,

ESPRIME PARERE

Favorevole

Limina li, 21/12/2022

Il Responsabile del Servizio

Domenico Coste

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, recepito dall'art. 1 della Legge Regionale 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ante riportata,

ESPRIME PARERE

Favorevole

e, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate in ordine alla regolarità contabile:

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ sui seguenti Codici di Bilancio e numeri del corrente esercizio finanziario:

IMPEGNO N. _____	
O <u>RESIDUI</u>	O <u>COMPETENZA</u>
Codice di Bilancio:	Codice di Bilancio:
Codice di Bilancio:	Codice di Bilancio:
Codice di Bilancio:	Codice di Bilancio:

Limina li, 21/12/2022

*Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria*

CA


La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Ragusa Antonino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Tamà Serena Maria



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Muscolino

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all'albo Comunale
dal _____ al _____ col n° _____ del registro
pubblicazioni

IL MESSO

F.to Occhino Filippo

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44

è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ col n. _____ per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. 11, comma 1°).


IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma ~~1~~ 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li 30/12/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Muscolino

E' copia conforme all'originale

Limina li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
all'Ufficio _____ li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
